



La sostenibilità e le imprese: **la normativa in materia di sostenibilità,** **il nuovo reporting di sostenibilità e** **l'importanza della supply chain**

01

**I principali aspetti
della normativa
comunitaria**

ESG e sostenibilità: evoluzione del quadro normativo

Il sistema regolamentare europeo in materia di sostenibilità deve essere letto in maniera integrata per comprenderne la struttura e il funzionamento.

È quanto accade anche con riferimento agli standard comuni tra i diversi *framework* di reportistica, soprattutto in ragione della relazione investitori/società.

RTS e ESRS sono il **collegamento tra mondo finanziario e sostenibilità**.



Cosa dovremmo attenderci nei prossimi mesi

Novembre 2022

Presentazione alla Commissione europea delle bozze dei **primi 12 standard** sulla rendicontazione di sostenibilità (ESRS)

7 Luglio 2023

Chiusura delle consultazioni finali sui primi 12 standard revisionati

Gen - Febb 2024

- **Entrata in vigore degli ESRS**
- **Draft EFRAG guidance** su doppia rilevanza, catena del valore e XBRL
- **Draft LSME e VSME Standard**

Febb 25 - Dic 26

- **Primi standard settoriali (General, Oil & Gas, Mining, Road transport, Textile, Financial)** e per le imprese extra UE (Nov '25).
- Si prevede la pubblicazione dei successivi standard settoriali dal 2027 ss.

4

9 Giugno 2023

Apertura delle consultazioni finali sui primi 12 standard revisionati

31 luglio 2023

Adozione dei primi 12 standard da parte della Commissione europea mediante **atto delegato**

Marzo 24- Gen 25

- **EFRAG guidance DMA e CV** (Luglio 24)
- **ESRS Implementation Q&A Platform** (Ongoing)
- **Standard XBRL** (Luglio 24)
- **Standard LSME incluso field test** (Nov 24)
- **Standard VSME incluso field test** (Genn 25)

(*) NB

Per la **prima pubblicazione** del sustainability statement sul 2024, dovranno essere usati per la parte di **sector specific** gli standard settoriali dei **GRI o SASB** per interoperabilità.

Le entità che effettuano la rendicontazione ai sensi dell'ESRS sono considerate come se facessero riferimento agli Standard GRI e quindi **eviteranno l'onere di una rendicontazione multipla**.

L'atto delegato contenente gli ESRS adottato dalla Commissione è stato trasmesso, nella seconda metà di agosto, al Parlamento Europeo e al Consiglio per il suo esame. Le istituzioni hanno avuto a disposizione un periodo di due mesi, prorogabile di altri due. Il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato a fine novembre gli atti delegati.

Quali sono le imprese interessate



Mantenimento del principio di esenzione per le società controllate, ad eccezione delle società controllate quotate di grandi dimensioni

Gli aspetti principali della CSRD

La CSRD richiede alle imprese di rendicontare in merito ai seguenti aspetti, utilizzando indicatori pertinenti

Modello e strategia aziendali	<ul style="list-style-type: none">• Resilienza del modello e della strategia aziendali in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità• Opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità• Piani dell'impresa, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C• Modalità di attuazione della strategia per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e di come questa tenga conto degli interessi dei suoi stakeholder e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none">• Obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050• Progressi nel conseguimento degli stessi e dichiarazione che attesti che tali obiettivi sono basati su prove scientifiche
Organi di amministrazione, gestione e controllo	<ul style="list-style-type: none">• Ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità• Loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità• Sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo
Politiche	<ul style="list-style-type: none">• Politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità
Due diligence	<ul style="list-style-type: none">• Processi di due diligence connessi alle questioni di sostenibilità e, ove opportuno, in linea con gli altri obblighi dell'Unione Europea
PAI	<ul style="list-style-type: none">• Principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore• Azioni intraprese per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e risultati di tali azioni
Rischi	<ul style="list-style-type: none">• Rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, comprese le principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa
Indicatori	<ul style="list-style-type: none">• Indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni relative a modello e strategia aziendali e ai rischi

Standard ESRS Sector-Agnostic: i numeri

Topical Standards

Cross-cutting standards

ESRS 1 *Prescrizioni generali*
n/a Disclosure Requirement
n/a Datapoint

ESRS 2 *Informazioni generali*
16 Disclosure Requirement
146 Datapoint (di cui 12 «may»)

ESRS «in a nutshell»

10 *Topical Standard*

104 *Disclosure Requirement*

1.134 *Datapoint*
(ai fini del presente totali i datapoint relativi agli MDR-PAT&M sono contati una volta sola)
(di cui «may» 279)

32 *Minimum Disclosure Requirement (MDR)*
Da rendicontare per ciascun Topical Standard applicabile alla società

Environment

E1 *Cambiamenti climatici*
12 Disclosure Requirement
208 Datapoint (di cui «may» 15)

E2 *Inquinamento*
7 Disclosure Requirement
63 Datapoint (di cui «may» 19)

E3 *Acque e risorse marine*
6 Disclosure Requirement
45 Datapoint (di cui «may» 18)

E4 *Biodiversità ed ecosistemi*
8 Disclosure Requirement
117 Datapoint (di cui «may» 62)

E5 *Uso delle risorse ed economia circolare*
7 Disclosure Requirement
81 Datapoint (di cui «may» 19)

Social

S1 *Forza lavoro propria*
19 Disclosure Requirement
189 Datapoint (di cui «may» 58)

S2 *Lavoratori nella catena del valore*
7 Disclosure Requirement
69 Datapoint (di cui «may» 21)

S3 *Comunità interessate*
7 Disclosure Requirement
68 Datapoint (di cui «may» 22)

S4 *Consumatori e utilizzatori finali*
7 Disclosure Requirement
67 Datapoint (di cui «may» 23)

Governance

G1 *Condotta delle imprese*
8 Disclosure Requirement
49 Datapoint (di cui «may» 10)

+ *MDR-P: 6 Datapoint *MDR-A: 10 Datapoint *MDR-T: 13 Datapoint *MDR-M: 3 Datapoint → 32 Datapoint da rendicontare per ogni Topical Standard

Principali caratteristiche degli standard ESRS

1 Rilevanza

L'informativa da rendicontare per tutti gli ESRS è **soggetta ai risultati dell'analisi di rilevanza**, ad eccezione dei DR previsti da «**ESRS 2 – Informazioni Generali**» (*)

2 Alcuni DR sono volontari

Per esempio in relazione al **transition plan** nell'ambito dello standard **E4 Biodiversity** e alle disclosure richieste relative ai lavoratori non dipendenti nell'ambito dello **standard S1 Own Workforce**

3 Flessibilità

In relazione ad alcune disclosure obbligatorie, ad esempio, nei requisiti di informativa sugli **effetti finanziari derivanti dai rischi di sostenibilità** e del **coinvolgimento con gli stakeholder** e nella **metodologia da utilizzare per il processo di valutazione della rilevanza**

4 Phase-in

Introduzione graduale degli obblighi di informativa (cfr. appendice C di ESRS 1), ad esempio:

Per il 1° anno

- Le imprese **con meno di 750 dipendenti** possono omettere le disclosure su **emissioni di GHG Scope 3 e tutte le disclosure richieste nello standard S1 Own Workforce**
- Le imprese possono omettere la disclosure sugli **anticipated financial effects per tutti gli standard ambientali e alcuni datapoint relativi allo standard S1 Own Workforce**

Per i primi 3 anni

Le organizzazioni possono fornire una disclosure qualitativa anziché quantitativa sugli **anticipated financial effect per tutti gli standard ambientali e alcuni datapoint relativi allo standard S1 Own workforce**

Le organizzazioni con **meno di 750 dipendenti** possono omettere le disclosure sui **DR inclusi negli standard E4 Biodiversity, S2 Workers in the value chain, S3 Affected communities e S4 Communities and End-users**









Per i primi 2 anni

L'atto delegato si propone di assicurare la coerenza con il framework normativo derivante dalla Direttiva Accounting, Transparency e European Pollutant Release and Transfer Register e di favorire interoperabilità con le iniziative di rendicontazione internazionali



(*) In considerazione dell'importanza dell'ESRS E1 «Climate Change», qualora i temi coperti dallo standard non dovessero risultare materiali, dovrà essere fornita una motivazione dettagliata al riguardo


Principali phase-in

ESRS di riferimento	Requisiti di <i>disclosure</i> 	Per tutte le imprese		Per imprese <750 dipendenti	
		Al 1° anno	Fino al 3° anno	Al 1° anno	Fino al 2° anno
ESRS 1  Value Chain	10.2 - Disposizione transitoria relativa al capitolo 5 Catena del valore: <i>Le imprese sono esonerate dal fornire informazioni sulla catena del valore nel reporting di sostenibilità qualora non sia possibile ottenerle. Tuttavia, esse devono dimostrare di aver compiuto uno sforzo ragionevole per ottenere i dati, spiegando perché le informazioni sono mancanti e come saranno ottenute in futuro.</i>	Possono essere omessi			
ESRS 2 	SBM-3 - Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale	Solo informazioni qualitative (*)			
ESRS E1-E5 	E1-9 - Effetti finanziari attesi derivanti da rischi fisici e di transizione rilevanti e opportunità potenziali legate al clima Effetti finanziari attesi derivanti da impatti, rischi e opportunità legati: <ul style="list-style-type: none"> ▪ E2-6 - all'inquinamento (**) ▪ E3-5 - alle acque e risorse marine ▪ E4-6 - alla biodiversità e agli ecosistemi ▪ E5-6 - all'uso delle risorse e all'economia circolare 	Possono essere omessi o fornire solo informazioni qualitative (*)	Solo informazioni qualitative (*)		
ESRS E1 	E1-6 - Emissioni lorde di GHG di ambito 3 ed emissioni totali di GHG			Possono essere omessi	
ESRS E4 	E4 - Biodiversità ed ecosistemi - <i>Tutti gli obblighi di informativa</i>				Possono essere omessi
ESRS S1 	S1 - Forza lavoro propria - <i>Tutti gli obblighi di informativa</i>			Possono essere omessi	
	S1-7 - Caratteristiche dei lavoratori non dipendenti nella forza lavoro propria dell'impresa S1-8 - Copertura della contrattazione collettiva e dialogo sociale per i lavoratori in paesi non EU S1-11 - Protezione sociale S1-12 - Percentuale di dipendenti con disabilità S1-13 - Formazione e sviluppo delle competenze S1-14 - Salute e sicurezza (limitatamente ad alcuni aspetti specifici) e per i lavoratori non dipendenti S1-15 - Equilibrio tra vita professionale e vita privata	Possono essere omessi			
ESRS S2-S4 	<i>Tutti gli obblighi di informativa:</i> S2 - Lavoratori nella catena del valore S3 - Comunità interessate S4 - Consumatori ed utilizzatori finali				Possono essere omessi

(*) L'impresa può conformarsi comunicando solo informazioni qualitative qualora non sia possibile redigere un'informativa quantitativa

(**) Fatte salve le informazioni prescritte dal paragrafo 40, lettera b), sulle spese operative e in conto capitale sostenute nel periodo di riferimento in concomitanza con gli incidenti e i depositi più importanti

ESRS 2 - Overview

<p>Basis for preparation</p>	<p>Informazioni preliminari da riportare su: perimetro di consolidamento; copertura della value chain nell'analisi di rilevanza nelle policy, actions target e nelle metriche (e relativo uso di stime e grado di incertezza); omissioni di informazioni sensibili; deviazioni da orizzonti temporali definiti; variazioni nella preparazione del sustainability statement rispetto a y-1; errori e correzioni; presenza di informative secondo altre normative o standard internazionali; informazioni incorporated by reference; uso del phase-in.</p>		
<p>Governance</p> <p>GOV-1 Ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo: composizione, diversity, ruolo, responsabilità, aspetti di sostenibilità supervisionati e competenze</p> <p>GOV-2 Informazioni fornite e questioni di sostenibilità affrontate dagli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa: da chi e frequenza, supervisione IROs, monitoraggio efficacia strategia, target, policy e trade-off</p> <p>GOV-3 Integrazione nei sistemi di incentivazione delle performance legate alla sostenibilità</p> <p>GOV-4 Dichiarazione sulla due diligence di sostenibilità: descrizione del processo e applicazione</p> <p>GOV-5 Gestione del rischio e controlli interni sul reporting di sostenibilità: descrizione dei processi e supervisione degli organi</p>	<p>Strategy</p> <p>SBM-1 Posizione di mercato, strategia, modello/i di business e catena del valore: prodotti, servizi, mercati aree geografiche significativi (10% di revenues) e relativi impatti di sostenibilità e obiettivi, ricavi per settore; attività e ricavi da combustibili fossili e prodotti chimici, descrizione modello di business e value chain</p> <p>SBM-2 Interessi e opinioni degli stakeholder: tipi di stakeholder: attività di engagement, considerazione delle loro istanze e le conseguenti variazioni strategie e business model; informativa agli Organi</p> <p>SBM-3 IRO materiali e loro interazione con la strategia e il modello di business: Impatti negativi o positivi nel business model e value chain; effetti previsti e relative azioni, effetti finanziari correnti e attesi; resilienza della strategia e variazione IR nel tempo</p>	<p>Impact, risk and opportunity management</p> <p>Informazioni sul processo di rilevanza</p> <p>IRO-1 Descrizione dei processi di identificazione prioritizzazione, valutazione e monitoraggio degli IRO materiali: metodologie, perimetro, stakeholder coinvolti, e come processo è connesso a RMI</p> <p>IRO-2 Lista dei DR materiali: con spiegazione del perché materiale content index, spiegazione temi non materiali (volontario)</p> <p>MDR Informazioni su politiche e azioni da riportare insieme ai temi: spiegazione se non esistono policy</p> <p>MDR-P Politiche adottate per gestire i temi materiali</p> <p>MDR-A Azioni e risorse in relazione ai temi materiali</p>	<p>Metrics and Targets</p> <p>MDR-M Metriche in relazione a temi materiali di sostenibilità: vanno riportate le metriche per valutare le performance e gli IRO materiali, con metodologie, livello assurance, unità di misura</p> <p>MDR-T: monitoraggio dell'efficacia delle politiche e delle azioni per il raggiungimento dei target: target misurabili, outcome atteso e orizzonte temporale e spiegazione in caso di assenza</p> <div style="text-align: right;">  <p>Focus slide successiva</p> </div>

Le novità introdotte dalla CSRD e dagli ESRS in tema di governance e controllo interno

Novità per la Governance



Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

- Gli organi di **amministrazione, gestione e controllo** della società hanno la responsabilità di **assicurare che il report di sostenibilità sia redatto in conformità agli ESRS**
- Le informazioni di sostenibilità sono pubblicate nell'ambito della Relazione sulla Gestione
- La relazione finanziaria annuale dovrà includere un'**attestazione che la Relazione sulla Gestione è stata predisposta in conformità agli ESRS e ai requisiti del Regolamento sulla Tassonomia UE**

Novità per il SCIGR



ESRS 1 Appendix C: Qualitative characteristics of information

- La Società deve implementare adeguati **processi e controlli interni** per evitare *material error* o *material misstatement*



ESRS 2/GOV-5 – Risk management and internal controls over sustainability reporting

- L'informativa di sostenibilità dovrà includere una **specific disclosure** relativa al processo adottato dalla società relativamente al **sistema di controllo sull'informativa di sostenibilità**, fornendo i seguenti dettagli:
 - a. **Perimetro**, caratteristiche e componenti del sistema di controllo interno sull'informativa di sostenibilità
 - b. Metodologia di **risk assessment**, inclusa quella di prioritizzazione dei rischi
 - c. Principali rischi identificati, effettivi e potenziali, e **controlli** previsti per la loro mitigazione
 - d. Descrizione del processo di **gestione dei finding** emersi dall'assessment del sistema di controllo interno sull'informativa di sostenibilità
 - e. Descrizione del **reporting periodico** dei finding emersi dall'assessment del **sistema di controllo sull'informativa di sostenibilità** al management, Organi amministrativi e di controllo

ESRS e ESG due diligence

La dovuta diligenza, è un **elemento cardine nella governance della sostenibilità** ed è il **presupposto dell'analisi di doppia rilevanza/materialità** ossia l'analisi preliminare che consente di definire insieme alla **value chain** il perimetro di rendicontazione e la strategia di sostenibilità.

La **valutazione della rilevanza** è il **punto di partenza** per la rendicontazione di sostenibilità nell'ambito dell'ESRS

ESRS 1, par. 26

La doppia rilevanza ha due dimensioni: la **rilevanza dell'impatto** e la **rilevanza finanziaria**

ESRS 1, par. 37

La **valutazione della rilevanza di un impatto negativo** si basa sulla **procedura di dovuta diligenza** definita negli strumenti internazionali dei **principi guida delle Nazioni Unite** su imprese e diritti umani e nelle **linee guida dell'OCSE** destinate alle imprese multinazionali

ESRS 1, par. 45

Gli **elementi fondamentali del dovere di diligenza** si riflettono direttamente negli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2 e agli ESRS tematici, come

ESRS 1, par. 61

Gli aspetti e le fasi principali del dovere di diligenza di cui all'ESRS 1, capitolo 4 Dovere di diligenza sono collegati a una serie di obblighi di informativa trasversali e tematici previsti dagli ESRS. L'impresa fornisce una mappatura che spiega in che modo e in quali punti l'applicazione degli aspetti e delle fasi principali del processo di dovere di diligenza è trattata nella dichiarazione sulla sostenibilità, al fine di fornire un quadro delle pratiche effettive dell'impresa per quanto riguarda il dovere di diligenza

ESRS 2, GOV 4*
Dichiarazione sul dovere di diligenza, par. 32

02

**La bozza di Decreto
delegato di recepimento
CSRD**

Le responsabilità del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile (Art. 39 Direttiva Audit)

Comitato per il controllo interno e la revisione contabile

- **Estensione dei compiti del Comitato previsti in relazione all'attività di revisione anche all'attività di *assurance* sulla rendicontazione di sostenibilità.**
- **Principali funzioni assegnate al Comitato:**
 - monitoraggio del processo di rendicontazione di sostenibilità, compresa la rendicontazione elettronica con il formato unico di comunicazione,
 - Monitoraggio delle procedure attuate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità;
 - controllo dell'efficacia del sistema di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se del caso, della sua revisione interna riguardante l'informativa finanziaria e la rendicontazione di sostenibilità, compresa la rendicontazione elettronica con il formato unico di comunicazione;
 - monitoraggio della revisione legale del bilancio e dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
- Gli Stati membri possono consentire che le funzioni assegnate al Comitato relative alla rendicontazione di sostenibilità e relative all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità siano svolte dall'organo di amministrazione o di controllo nel suo complesso o da un organo specifico istituito dall'organo di amministrazione o di controllo.

Importante interloquire con Amministratori e CS

Responsabilità delle società

Art. 10 del decreto delegato di recepimento (responsabilità e sanzioni)

Le responsabilità di garantire che la rendicontazione di sostenibilità sia redatta in conformità con quanto previsto dal decreto delegato di recepimento compete agli amministratori delle società.

L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel decreto delegato di recepimento e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

Per gli emittenti soggetti alle disposizioni in tema di Dirigente preposto (Art. 12 del decreto delegato di recepimento: nuovo periodo aggiunto al comma 5, lettera e) dell'art. 154-bis del D.Lgs. 58/98):

5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato:

- a) *omissis*
- b) *omissis*
- c) *omissis*
- d) *omissis*

e) per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti. **Qualora l'emittente sia soggetto agli obblighi di cui al decreto delegato di recepimento in materia di rendicontazione di sostenibilità, altresì che la rendicontazione di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione è stata redatta conformemente agli standard di rendicontazione contenuta negli atti delegati emanati dalla Commissione Europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20 ter della direttiva 2013/34/UE e con le specifiche adottate a norma dell'articolo 8 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio.**

Un solo
soggetto



Le responsabilità dell'organo di amministrazione, gestione e controllo e delle persone responsabili presso l'emittente dell'attestazione sul bilancio e sulla relazione sulla gestione

Organo di amministrazione, gestione e controllo
(Art. 33 Direttiva Accounting)

- **Responsabilità della redazione e pubblicazione** della relazione sulla gestione, inclusa la sezione contenente le informazioni di sostenibilità, nell'ambito delle competenze attribuite dal diritto nazionale.
- **Predisposizione di un assetto amministrativo e organizzativo** idoneo a tradurre i fatti di gestione negli elementi informativi da riportare nella rendicontazione di sostenibilità.
- **Possibilità di attribuire ai comitati funzioni consultive** in materia di rendicontazione di sostenibilità.

Persone responsabili presso l'emittente
(Art. 4 Direttiva Transparency)

- Le **“persone responsabili”** presso l'emittente devono attestare anche che la relazione sulla gestione sia redatta in conformità con i principi di rendicontazione di sostenibilità e all'art. 8 del Regolamento Tassonomia.
- Ampliamento dell'area di attestazione delle persone responsabili e conseguente cambiamento del ruolo delle persone responsabili con riferimento ai processi diretti a realizzare il sistema di rendicontazione di sostenibilità.

Dirigente preposto
(Art. 154-bis del TUF)

Le attività del revisore legale (Art. 34 Direttiva Accounting)

Bilancio e relazione sulla gestione

- Espressione del giudizio sul bilancio.
- Espressione del giudizio sulla relazione sulla gestione (coerenza bilancio, conformità ai requisiti di legge - **con l'eccezione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità** -, dichiarazione errori significativi).

Rendicontazione di sostenibilità

- **Il revisore legale è incaricato della “limited assurance” sulla rendicontazione di sostenibilità.**
- Definite anche le responsabilità del revisore sulle conclusioni da esprimere nella relazione di assurance (rinvio a slide successiva).



Il legislatore europeo non aveva imposto l'obbligo di “assurance” sulla DNF anche se in Italia lo stesso è stato previsto in fase di recepimento, in altri Stati è una novità.



Il revisore della rendicontazione di sostenibilità

Art. 8 del decreto delegato di recepimento – attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità

Il revisore della rendicontazione di sostenibilità abilitato ai sensi del D.Lgs. 39/10, appositamente incaricato, esprime con la relazione di cui all'articolo 14-bis del D.Lgs. 39/10 le proprie conclusioni circa a conformità della suddetta rendicontazione, predisposta dalle società di cui agli articoli 3 e 4, a quanto richiesto dal presente decreto legislativo, la conformità all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità nonché circa la conformità all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'art. 8 del Regolamento (UE) 2020/852.

Le conclusioni della relazione di cui all'articolo 14-bis del D.Lgs. 39/10 sono basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato.



Il revisore della rendicontazione di sostenibilità può essere **lo stesso revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio o un diverso revisore legale**

Una società di revisione legale abilitata ai sensi del D.Lgs. 39/10 può acquisire l'incarico a condizione che la relazione di cui all'art. 14-bis del D.Lgs. 39/10 sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilità



Non esercitata l'opzione per lo IASP (soggetto non revisore)

MA:

entro il terzo anno dall'entrata in vigore del decreto delegato di recepimento Consob e MEF condurranno uno studio volto a verificare i benefici e gli oneri sottesi all'esercizio dell'opzione anche alla luce dell'esperienza degli altri Stati membri e delle eventuali mutate esigenze di mercato (tutela dei destinatari delle informazioni di sostenibilità e qualità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità (art. 19, comma 9, del decreto delegato di recepimento – regime transitorio)

Il conferimento dell'incarico

Art. 13 del D.Lgs. 39/10 – Conferimento, revoca e dimissione dall'incarico, risoluzione del contratto

(nuovo comma 2-ter)

L'assemblea delle società di cui agli artt. 3 e 4 del decreto delegato di recepimento, **su proposta motivata dell'organo di controllo**, conferisce l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di **tre esercizi**, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Per le società di cui agli artt. 3 e 4 del decreto delegato di recepimento che siano **EIP o ESRI**, l'incarico può essere **rinnovato per non più di due volte** e può essere nuovamente conferito allo stesso soggetto solo dopo il decorso di **quattro esercizi**.



(art. 19, comma 1 del decreto delegato di recepimento – regime transitorio)

Gli incarichi di attestazione della conformità della DNF conferiti ai sensi del D.Lgs. 254/16 **rimangono validi fino alla scadenza concordata ai fini dello svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità**, salvo la possibilità di una **risoluzione anticipata** e dell'attribuzione di un nuovo incarico in conformità dell'art. 13, comma 2-ter del D.Lgs. 39/10.



(art. 19, comma 2 del decreto delegato di recepimento – regime transitorio)

Per gli EIP, l'attestazione della conformità della DNF negli esercizi antecedenti la data di entrata in vigore del decreto delegato di recepimento **non si computa ai fini della durata massima novennale**.



Non prevista, al momento, la possibilità di allineare la durata degli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità alla durata dell'incarico di revisione legale.

La relazione di attestazione della conformità

Art. 14-bis del D.Lgs. 39/10 – Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità

Predisposizione di apposita relazione di attestazione in cui i soggetti abilitati esprimono le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità:

- a quanto richiesto dal decreto delegato di recepimento
- all'obbligo di marcatura secondo il formato elettronico unico di comunicazione di cui al Regolamento delegato (UE) 2019/815 (ESEF)
- all'osservanza degli obblighi di informativa di cui all'art. 8 del Regolamento (UE) 2020/852



Poiché il decreto delegato di recepimento richiede che le informazioni presentate nella rendicontazione di sostenibilità siano fornite in conformità agli ESRS, la conformità a quanto richiesto dal decreto delegato di recepimento comporta la conformità agli ESRS

Richiesta solo la verifica della conformità della marcatura e non anche l'avvenuta predisposizione nel formato XHTML

(nuovi commi 1-bis e 2-bis dell'art. 11 del D.Lgs. 39/10 – Principi di revisione e di attestazione della conformità)

L'attività di attestazione è svolta in conformità ai **principi di attestazione adottati dalla Commissione europea**.

Fino all'adozione di detti principi, l'attività di attestazione è svolta in conformità ai principi di attestazione elaborati, tenendo conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al MEF e alla Consob e adottati dal MEF, sentita la Consob, sulla base della convenzione già prevista per l'elaborazione degli ISA Italia. ➡ **PRINCIPI NAZIONALI**

(art. 19, comma 8 del decreto delegato di recepimento – regime transitorio)

Fino all'adozione dei **PRINCIPI NAZIONALI**, Consob individua i principi applicabili e con regolamento disciplina lo svolgimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità da parte dei revisori della sostenibilità incaricati, nonché alla formulazione delle conclusioni della relazione di cui all'art. 14-bis del D.Lgs. 39/10

La relazione di revisione

Art. 14 del D.Lgs. 39/10 – Relazione di revisione e giudizio sul bilancio

(modifiche apportate al comma 2, lettera e):

2. La relazione, redatta in conformità ai principi di revisione (n.d.r. ISA Italia), comprende:

- a) *omissis*
- b) *omissis*
- c) *omissis*
- d) *Omissis*

e) **un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio;**

e-bis) un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge, ad eccezione del giudizio sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità previsto dall'art. 14-bis

e-ter) una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione.



La conformità alle norme di legge della rendicontazione di sostenibilità, contenuta nell'apposita sezione all'interno della relazione sulla gestione, viene formulata attraverso la relazione di cui all'art. 14-bis del decreto delegato di recepimento

I principali punti aperti

- II ➔ **Recepimento della CSRD nell'ordinamento nazionale:** non ancora approvata la Legge di delega al governo e discussioni preliminari in corso su quale potrà essere la tecnica legislativa da utilizzare (modifiche al D.Lgs. 254/16 sulla DNF oppure nuovo provvedimento e abrogazione del precedente).
- II ➔ **Responsabilità del dirigente preposto o altra figura equivalente.**
- II ➔ **Atto delegato di adozione degli ESRS:** in attesa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
- II ➔ **Modifiche al Regolamento ESEF per Tassonomia per la marcatura** delle informazioni di sostenibilità.
- II ➔ **Principio di *assurance*** da utilizzare e conseguente **modello di relazione**. Modifiche ai principi ISA Italia.
- II ➔ **Designazione: modalità e tempistica** di conferimento dell'incarico di *assurance*, in particolare per gli incarichi 2024.

03

La direttiva CS3D

Gli obiettivi della CS3D

Il 23 febbraio 2022 la Commissione europea ha presentato la **proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence** (nel seguito, anche, "CS3D"), ovvero una proposta di direttiva in materia di **dovere di diligenza delle imprese** ai fini della **sostenibilità e responsabilità civile, che prevede doveri degli amministratori sempre nell'ambito della sostenibilità sociale e ambientale.**

La proposta **individua** gli **adempimenti** a cui le imprese saranno tenute nell'ambito del monitoraggio e gestione della propria **chain of activities**.

Fare in modo che la CS3D si integri, trasversalmente alle varie tematiche toccate, con le altre **normative comunitarie** (proposte o già in vigore), come ad esempio la Tassonomia UE e la CSRD in materia di **climate transition plan**, nell'ottica di una "**compliance integrata europea**"

Prevedere strumenti che consentano la **segnalazione (grievance mechanism) di pregiudizi dei diritti umani e degli impatti ambientali** come conseguenza del comportamento delle imprese operanti in un determinato territorio.

Comunicare al mercato le attività di due diligence svolte



Migliorare la **governance** aziendale, integrando le attività di **due diligence** nelle **politiche** e nei **processi** societari di **gestione e mitigazione di rischi e impatti su diritti umani e ambiente** correlati all'attività di impresa, compresi quelli derivanti dalla "**chain of activities**"*

Identificare e valutare gli **impatti negativi** su diritti umani e ambiente e **priorizzarli** sulla base della loro **gravità** e **probabilità** di accadimento anche mediante un **significativo coinvolgimento degli stakeholders**.
Prevenire e mitigare, nonché **porre fine / ridurre al minimo** gli **impatti negativi** sui diritti umani e sull'ambiente

Prevedere e, laddove esistenti, aumentare, **gli obblighi per le imprese** di porre in essere **azioni di rimedio** per gli impatti negativi direttamente, o congiuntamente a soggetti terzi, causati sui diritti umani e sull'ambiente

*

"Chain of Activities"

Definita come l'insieme delle operazioni svolte dalle terze parti che interagiscono a vario titolo con la società:

- le attività c.d. «**upstream**» relative alla produzione di beni o alla fornitura di servizi (tipicamente legati al processo di approvvigionamenti della società);
- le attività c.d. «**downstream**» relative alla distribuzione, al trasporto e allo stoccaggio del prodotto.

CS3D | Ambito di applicazione, sanzioni e tempistiche

Ambito di applicazione*



Tempistiche di applicazione



Le sanzioni previste dalla CS3D che dovranno essere irrogate dai singoli Stati Membri



*Il testo prevede l'inclusione dei **franchising**, individualmente o a livello di gruppo, sulla base di una soglia specifica per le royalties superiore a 22,5 milioni di euro e un fatturato netto superiore a 80 milioni di euro nell'UE. È stata introdotta anche la possibilità di esonerare la capogruppo dagli obblighi di due diligence quando la sua attività principale consiste nella detenzione di partecipazioni nelle sue controllate operative, laddove tale capogruppo non adotti le decisioni gestionali, operative o finanziarie riguardanti il gruppo o le sue controllate.


CS3D| risk based due diligence process

In base all'**articolo 4** le società devono condurre un processo di **risk based due diligence** in materia di diritti umani e ambiente. Tale processo deve essere condotto in base a quanto indicato dagli **articoli da 5 a 11**

- **Prevenzione e mitigazione** degli impatti negativi potenziali
- **Arresto** degli impatti negativi effettivi
- **Azioni di rimedio**
- **Stakeholder engagement**

Monitoraggio dell'efficacia della politica e delle misure di diligenza

Integrazione della diligenza nelle proprie politiche e risk management systems



Identificazione, valutazione e prioritizzazione degli impatti negativi effettivi o potenziali

ESG e value chain: contrattualistica

Integrazione della contrattualistica con fornitori e partner commerciali con specifici obblighi finalizzati a:

- **attuazione dell'ESG Data Governance**
 - ✓ gestire la raccolta di dati e informazioni ESG (ad es. dati emissivi) necessarie per la rendicontazione di sostenibilità eventualmente, verificare la validità dei dati tramite certificazioni o audit
 - ✓ monitorare rischi e impatti della filiera su ambiente e diritti umani
- **attuazione della ESG *due diligence*** lungo la filiera
- **attuazione del *sustainable procurement*** con sistemi di gestione di rischi e impatti ESG relativi a, ad es., fornitori, subfornitori, distributori, appaltatori, subappaltatori, etc.

ESG e value chain: procurement sostenibile

Il quadro normativo richiede un'attenta selezione dei fornitori in base agli impatti negativi ESG che possono avere.

- > **Selezione ex ante.** Valutazione, nell'ambito del processo di selezione, di specifici criteri di sostenibilità al fine di prediligere soggetti sostenibili e/o in grado di generare un impatto positivo su collettività e ambiente:
 - criterio di prossimità: preferenza per fornitori situati entro un raggio di 80 km dalle sedi della società al fine di ridurre le emissioni della supply chain attraverso l'acquisto di prodotti e servizi a "chilometro zero/locali"
 - criterio di sostenibilità: preferenza per fornitori che adottano formalmente policy ESG o che acconsentano di aderire, sottoscrivendolo, al Codice Etico e alla Politica ESG della società
 - criterio di impatto sociale: preferenza per fornitori che si caratterizzano per adottare una forma giuridica / qualifica giuridica che le contraddistingue per una spiccata vocazione sociale (enti non profit, imprese sociali, cooperative sociali, società benefit)
- > **Presidi contrattuali.** Previsione di clausole contrattuali che prevedano l'obbligo per il fornitore di:
 - comunicazione periodica delle performance ESG
 - dovuta diligenza rispetto agli impatti su ambiente e diritti umani
 - accessi e ispezioni per la verifica del rispetto degli impegni di sostenibilità
- > **Meccanismi di segnalazione.** Predisposizione di caselle di posta o utilizzo di software per segnalare condotte lesive dei diritti umani o ad impatto ambientale negativo, attraverso:
 - Integrazione della procedura whistleblowing ex D.lgs. 231/2001 per segnalazione violazioni principi ESG
 - Predisposizione di meccanismi di grievance accessibili anche agli stakeholder della *value chain*
 - Procedure di escalation e individuazione di soggetti deputati a valutare l'entità di rischi ed impatti

04

Standard EFRAG per le PMI («VSME»)

Adeguamento dei criteri dimensionali all'inflazione

Al fine di tenere conto dell'impatto dell'inflazione, il 17 ottobre 2023 la **Commissione europea ha adottato la Direttiva che ha l'obiettivo di aumentare del 25% le soglie previste dall'Accounting Directive** per determinare la categoria dimensionale di una società.

Come risultato dell'aumento, **si stima che circa il 14% delle grandi aziende verrà classificato come Piccole e Medie Imprese (PMI)**, il che comporterà una riduzione degli obblighi di disclosure nel reporting finanziario e di sostenibilità.

I criteri dimensionali aggiornati:

	Balance Sheet new (old)	Turnover new (old)	Employees (unchanged)
	EUR	EUR	
Micro	450.000 (350.000)	900.000 (700.000)	10
Small (lower end)	5mln (4mln)	10mln (8mln)	50
Small (higher end)	7.5mln (6mln)	15mln (12mln)	50
Medium/Large	25mln (20mln)	50mln (40mln)	250

+25%

Incremento delle soglie dimensionali previste dall'Accounting Directive

14%

grandi imprese nell'UE che a seguito della modifica delle soglie risulterebbero classificate come PMI

La Direttiva entrerà in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri devono recepire le nuove soglie nel l'ordinamento giuridico nazionale con effetto al più tardi a partire dall'esercizio finanziario 2024, con la possibilità di optare per un'applicazione anticipata per l'esercizio finanziario 2023.



Informativa di sostenibilità per le PMI

PMI quotate Standard LSME (CSRD)

Legalmente vincolanti Art. 29 c e Art. 19 a(6)

- PMI tra 10-250 dipendenti (oltre a criteri di fatturato e capitale) che sono quotate in borsa [circa 1.000 società quotate nell'UE].
- Piccole banche non complesse (circa 2.300)
- Assicurazioni e riassicurazioni captive (circa 300)
- Legge delegata

Standard volontario VSME (PMI che non rientrano nell'ambito di applicazione della CSRD)

Non è legalmente vincolante, ma è uno strumento che aiuta a differenziarsi e a rispondere alle richieste della catena del valore

- PMI non quotate [22 milioni, comprese le micro] al di fuori dell'ambito di applicazione della CSRD che desiderano comunicare su base volontaria
- Nessun atto delegato.

Obiettivo: aiutare le PMI a muovere i primi passi nella rendicontazione ESG..

IN FASE DI CONSULTAZIONE
PUBBLICA FINO AL 20 MAGGIO 2024

La CSRD specifica i requisiti di rendicontazione per le PMI quotate. Art. 19 a(6) in deroga. Si tratta di un elenco ridotto dei requisiti che si applicheranno alle altre società che rientrano nell'ambito di applicazione:

- a) Una breve descrizione del **modello di business** e della **strategia** dell'impresa
- b) una descrizione delle **politiche** dell'impresa in materia di sostenibilità
- c) I principali **impatti negativi effettivi o potenziali** dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e tutte le azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire, mitigare o rimediare a tali impatti negativi effettivi o potenziali.
- d) I **principali rischi** per l'impresa legati alle questioni di sostenibilità e il modo in cui l'impresa gestisce tali rischi.
- e) Gli **indicatori chiave** necessari per le informazioni di cui ai punti da (a) a (d).

Aspetti chiave VSME

- Non è giuridicamente vincolante - al di fuori della CSRD - ma deve soddisfare le esigenze del mercato

- Proporzionalità = linguaggio semplificato + modularità; coerenza ESRS

- Scope: Micro e PMI non quotate in borsa nell'UE


99.8% sul totale
delle aziende
(circa 24 milioni)

➤ Esigenze degli utenti


- [EC Q&A Delegated Acts ESRS in July 2023](#): "L'EFRAG sta sviluppando standard volontari più semplici da utilizzare da parte delle PMI non quotate [...] per rispondere alle richieste di informazioni sulla sostenibilità in modo efficiente e proporzionato, facilitando così la loro partecipazione alla transizione verso un'economia sostenibile.»
- [EC SME Relief Package of September 2023](#) fa riferimento al VSME **come misura per sostenere le PMI nell'accesso ai finanziamenti sostenibili.**

- **Impegno degli operatori di mercato (grandi imprese e banche) essenziale per il successo dello standard**

Uno standard indipendente: 3 Moduli



Struttura (draft) Standard VSME Modulo base



Struttura (draft) Standard VSME Modulo Narrative - PAT

Principi di Materialità da applicare per il modulo Narrative-PAT e Partner commerciali

Rilevanza dell'impatto

Rilevanza finanziaria

Gli stakeholder e la loro rilevanza nel processo di valutazione della materialità

Modulo Narrative – Politiche, Azioni e Targets (PAT)

DN1 - Strategia: modello di business e iniziative legate alla sostenibilità

DN2 - Temi materiali di sostenibilità

DN3 - Gestione dei temi materiali di sostenibilità

DN4 - Principali stakeholder

DN5 - Governance: responsabilità in materia di sostenibilità

Struttura (draft) Standard VSME Modulo Partner commerciali

Principi di Materialità da applicare per il modulo Narrative-PAT e Partner commerciali

Rilevanza dell'impatto

Rilevanza finanziaria

Gli stakeholder e la loro rilevanza nel processo di valutazione della materialità

Modulo Partner commerciali, investitori e finanziatori

Governance

DBP1 - Ricavi da determinati settori (SFDR 4, SFDR 14, EBA Pillar 3, Benchmark)

DBP2 - Responsabilità in materia di sostenibilità (SFDR 13, Benchmark)

Ambiente

DBP3 - Obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra (Benchmark)

DBP4 - Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici (Benchmark)

DBP5 - Parametri di riferimento settoriali allineati a Parigi (EBA Pillar 3, Benchmark Climatico)

DBP6 - Rischi fisici legati al cambiamento climatico (EBA Pillar 3, Benchmark)

DBP7 - Rapporto tra rifiuti pericolosi e rifiuti radioattivi (SFDR 9)

Sociale

DBP8 - Allineamento con gli strumenti riconosciuti a livello internazionale (Benchmark)

DBP9 - Processi per monitorare la conformità e meccanismi per affrontare le violazioni (SFDR 11)

DBP10 - Violazione delle Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali o dei Principi guida delle Nazioni Unite (compresi i principi e i enunciati nelle 8 convenzioni fondamentali della Dichiarazione dell'ILO e della Carta internazionale dei diritti umani) (SFDR 10, Benchmark)

DBP11 - Equilibrio tra lavoro e vita privata

DBP12 - Numero di apprendisti



kpmg.com/socialmedia

© 2024 KPMG Advisory S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.